

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, MONETI, CARRARO, PIERACCINI, RUSSO Luigi, CIFARELLI, VEDOVATO, ARIOSTO, BETTIOL, PREMOLI, TOGNI, SANTI, PACINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e DE MARZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Celebrazione nazionale dei centenari della morte di Francesco Petrarca e di Giorgio Vasari

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1974 cade il sesto centenario della morte di Francesco Petrarca avvenuta ad Arquà nel 1374 ed il quarto centenario di quella di Giorgio Vasari avvenuta a Firenze nel 1574.

Il posto del Petrarca nel campo delle lettere e della poesia, e quello del Vasari nel campo della pittura, dell'architettura e della storia dell'arte, sono tali da non chiedere in questa sede particolari illustrazioni.

Il prestigio e l'autorità del contributo dato dai due grandi aretini allo sviluppo della civiltà italiana merita quindi non solo un giusto riconoscimento in occasione della celebrazione centenaria, ma richiama alla nostra considerazione l'opportunità d'una rimeditazione del loro messaggio umano nella prospettiva degli interessi nuovi che la più rapida dinamica delle trasformazioni sociali e civili ci pone.

Senza rammentare numerosi precedenti legislativi in proposito, queste, in breve,

sono le motivazioni essenziali che ci hanno spinto a presentare il disegno di legge.

Esso affida al Ministro della pubblica istruzione il compito di coordinare e promuovere le iniziative per le celebrazioni allo scopo di renderle più armoniche e funzionali, ma soprattutto dar loro la dignità della partecipazione nazionale (articolo 1).

Il Ministro attuerà questo mandato attraverso due Comitati nazionali (articolo 2) presieduti da una personalità da lui designata.

Qualora fosse conveniente un certo coordinamento tra manifestazioni che si svolgeranno nello stesso anno e talora nelle stesse località, la personalità designata a presiedere i due Comitati potrebbe essere la stessa, come gli stessi potrebbero essere i funzionari ministeriali.

I Comitati, comunque, sono articolati tenendo conto di tre tipi di rappresentanza:

quella del Ministero, quella del mondo locale e quella del mondo scientifico.

La rappresentanza ministeriale, come abbiamo detto, è costituita da un delegato diretto del Ministro e da due funzionari espressione delle Direzioni generali delle accademie e biblioteche e delle antichità e belle arti.

La rappresentanza locale è costituita dai sindaci e dai delegati della Giunta regionale e, per quanto riguarda il Comitato petrarchesco, dai presidenti di due enti operanti nell'ambito della cultura petrarchesca. Essi sono l'Accademia di scienze, lettere ed arti « Francesco Petrarca » di Arezzo, che ha una lunga e gloriosa tradizione, e l'Ente nazionale « Francesco Petrarca » di Padova, di recente costituzione ma di solido impianto in quanto nato dalla collaborazione degli enti locali padovani e della Università.

Per il Comitato vasariano, invece, si prevede che esso possa eventualmente integrarsi con esponenti di iniziative più significative del mondo culturale locale.

La rappresentanza del mondo scientifico è costituita da tre studiosi nel campo delle lettere per il Petrarca; nel campo dell'arte (storia, critica ed urbanistica) per il Vasari.

Agli articoli 3 e 4 si definisce l'ammontare degli stanziamenti e si fissano alcuni criteri generali.

I criteri di carattere organizzativo assegnano all'Accademia Petrarca di Arezzo — ente soggetto al controllo del Ministero della pubblica istruzione — il compito di fornire la sede e la sua struttura amministrativa al Comitato nazionale, nonché l'ufficio di segreteria (per quanto riguarda le manifestazioni petrarchesche da svolgere nel Veneto, il Comitato può invece avvalersi della

collaborazione dell'Ente nazionale Petrarca di Padova).

Un supporto organizzativo di questo tipo vuol risolvere un problema pratico non secondario per il Comitato, che può così rapidamente funzionare senza essere eccessivamente gravato da talune spese improduttive.

Altri criteri di carattere programmatico stabiliscono invece che non meno dei due terzi degli stanziamenti siano riservati a iniziative di carattere permanente in modo che il significato della testimonianza si prolunghi nel tempo.

Non si sono volute indicare specificamente nella legge le iniziative da prendere, preferendo lasciare ai Comitati nazionali di promuovere o di individuare quelle di maggiore interesse.

È però evidente che orientando le scelte su iniziative di carattere permanente, il disegno di legge indica la sua preferenza verso un tipo di celebrazione che non si esaurisca nella vuota retorica di certe manifestazioni ufficiali, ma si concreti nell'offerta di occasioni per una riflessione nuova e viva sul messaggio dei due artisti rispetto ai problemi stessi della società e della cultura odierna.

Scelte secondo questo spirito, le proposte da realizzare dovranno essere dotate in misura ed alle condizioni che ne sia garantita l'efficienza, evitando quindi inutili ed improduttive distribuzioni di fondi.

Perciò si è precisato l'indirizzo di preferire le proposte avanzate da enti o istituti che siano già affermati per tradizione, serietà e rigore scientifico.

Questi, in rapida sintesi, gli scopi e la articolazione della legge che confidiamo possa avere il vostro positivo assenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro della pubblica istruzione promuove e coordina le iniziative per celebrare il sesto centenario della morte di Francesco Petrarca e il quarto centenario della morte di Giorgio Vasari che cadranno nel 1974.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, per attuare le finalità della presente legge, si avvale di due Comitati nazionali nominati con suo decreto.

Il Comitato nazionale per le celebrazioni petrarchesche sarà composto:

a) dai sindaci di Arezzo ed Arquà o dai loro delegati e dai delegati delle Giunte regionali della Toscana e del Veneto;

b) dai presidenti, o dai loro delegati, dell'Accademia « Francesco Petrarca » di Arezzo e dell'Ente nazionale « Francesco Petrarca » di Padova;

c) da tre studiosi specialisti di letteratura italiana designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione esponenti rispettivamente della Direzione generale accademie e biblioteche ed antichità e belle arti;

e) da una personalità designata dal Ministro della pubblica istruzione con funzione di presidente.

Il Comitato nazionale per le celebrazioni vasariane sarà composto:

a) dai sindaci di Arezzo e Firenze, o dai loro delegati, e dal delegato della Giunta regionale toscana;

b) da tre studiosi specialisti di storia dell'arte, di critica d'arte e di urbanistica designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione rispettivamente della Direzione generale accademie e biblioteche ed antichità e belle arti;

d) da una personalità designata dal Ministro della pubblica istruzione con funzione di presidente;

e) da non oltre due esponenti che siano espressione di organismi culturali o comitati organizzativi locali con sede nelle città di Arezzo e Firenze, cooptati dal Comitato nazionale stesso.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:

a) di lire 200 milioni per le celebrazioni petrarchesche;

b) di lire 150 milioni per le celebrazioni vasariane.

Ciascun Comitato dovrà comunque utilizzare non meno dei due terzi delle somme suddette a favore di iniziative permanenti atte a valorizzare il patrimonio culturale ed il messaggio umano dei due artisti, dando la preferenza alle proposte di enti ed istituti già affermati nel settore per serietà, esperienza e rigore scientifico.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo saranno versati in due distinti fondi presso l'Accademia « Francesco Petrarca » di Arezzo, a mezzo della quale i Comitati nazionali, cui i fondi saranno intestati, provvederanno al loro impiego e agli adempimenti contabili. Per la parte delle celebrazioni petrarchesche che interesseranno il Veneto, il Comitato nazionale potrà avvalersi della collaborazione dell'Ente nazionale « Francesco Petrarca » di Padova.

I Comitati sono autorizzati a integrare i fondi di cui alla presente legge con eventuali contributi di enti pubblici e di privati.

Gli atti dei Comitati e tutti i contratti da essi stipulati per le finalità fissate dalla pre-

sente legge sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

Ar. 5.

I Comitati cesseranno dalle loro funzioni non oltre il 31 dicembre 1975.

Entro tale data dovranno presentare il rendiconto consuntivo della gestione corredato della relazione illustrativa e dei relativi atti e documenti giustificativi da sottoporre entro i sei mesi successivi al riscontro della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Art. 6.

All'onere di cui all'articolo si provvede a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.